

ACCESSO CIVICO SEMPLICE

Cosa si intende per accesso civico semplice?

È il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nei casi in cui ne sia stata omessa la pubblicazione sul sito web istituzionale. Il diritto di accesso civico è disciplinato dall'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.

La Federazione garantisce l'esercizio del diritto di accesso civico con modalità coerenti con le Linee Guida elaborate dal CONI, ente pubblico che esercita il potere/dovere di vigilanza sulle Federazioni Sportive Nazionali, nel marzo 2019 (*"Indicazioni in merito agli obblighi di pubblicazione riferibili alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate"*).

Come vanno presentate le richieste di accesso?

Le richieste di accesso sono indirizzate al seguente indirizzo:

canottaggio.accessocivico@pec.canottaggio.org.

La richiesta deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscritto (cfr. art. 38, commi 1 e 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Cosa fare in caso di ritardo o mancata risposta?

Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo al seguente indirizzo: segreteria@pec.canottaggio.org